

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 50/2021, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 "Disposizioni in materia di Equo Compenso"», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 156 del 26 maggio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 11 del 6 giugno 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 164 del 1° giugno 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Matteo Ricci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 9 giugno 2022;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 giugno 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta prevede di aggiungere all'articolo 2, comma 1 della l.r. 38/2019, la dicitura evidenziata:

“L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 (nb. la finalità è equo compenso proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione), rivolti rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione, **nonché gli enti locali o altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione stessa.**”.

Pertanto, viene ampliata l'efficacia dell'articolo 2, comma 1, anche agli enti locali o altri enti pubblici o privati che esercitano le funzioni conferite dalla Regione, i quali diventano destinatari di atti di indirizzo per il raggiungimento delle finalità relative al diritto dei professionisti a ricevere un equo compenso.

Inoltre viene prevista una modifica implicita ai contenuti della l.r. 38/2019 con l'inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter:

L'articolo 2bis introduce l'obbligo, in sede di istanza autorizzatoria o concessoria alla PA competente, per il professionista incaricato di allegare all'istanza stessa, oltre a tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, anche una lettera di incarico sottoscritta dal committente, nella quale non solo devono essere indicati gli estremi di iscrizione all'albo o collegio del professionista e della sua assicurazione professionale, ma devono essere anche definiti in maniera chiara e definitiva le prestazioni da effettuare ed i rispettivi compensi.

Il compenso, ai sensi del comma 3, deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale da svolgere.

L'articolo 2 ter determina la garanzia della disposizione del 2 bis, disponendo un meccanismo "sanzionatorio" della violazione della norma precedente, laddove prevede che l'amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un'istanza di cui all'articolo 2 bis acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del Committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 2, pubblicati nei rispettivi siti web.

La presentazione di tale dichiarazione sostitutiva risulta pertanto pregiudiziale al completamento dell'iter amministrativo che infatti rimane sospeso e non può concludersi fino all'integrazione, infatti l'articolo 2 ter al comma 2 prevede che la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione competente ai sensi del comma 1.

Quindi, l'attuazione della legge è condizionata all'emanazione del modello regionale di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà affidato al provvedimento della Giunta, che se non viene elaborato in tempi brevi comporterà ripercussioni sulla operatività della legge regionale sull'equo compenso. Quindi andrebbero indicati i tempi per la Giunta per l'approvazione del modello.

Inoltre dovrebbe essere possibile, in attesa della definizione di uno specifico modello da parte della Giunta regionale, che l'Amministrazione possa comunque richiedere al professionista la presentazione di un generico modello di autodichiarazione ex articolo 76 d.p.r. n. 445/2000, in mancanza del quale deve ritenersi integrato a tutti gli effetti un motivo ostativo alla conclusione dell'iter amministrativo avviato con istanza di natura autorizzatoria o concessoria, il quale garantisce il perseguimento della finalità del rispetto del diritto ad ottenere un equo compenso da parte del professionista incaricato.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 50/2021, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 "Disposizioni in materia di Equo Compenso"», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 85 del 26 maggio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Donatella Maiolatesi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 9 giugno 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 giugno 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 50/21, ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38, “Disposizioni in materia di equo compenso”, nel testo licenziato dalla competente Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta si inserisce nel contesto della normativa europea in materia di libera circolazione di servizi e potrebbe interferire con i principi generali della direttiva 2006/123/CE.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	Si segnala che la proposta di legge ha contenuti analoghi all'articolato del DDL n. 1425, attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, abbinato al DDL 2412. In particolare, l'articolo 2 della proposta ha contenuto analogo a quello degli articoli 2, 3 e 4 del DDL 1425.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta contiene delle integrazioni alla legge regionale 38/2019.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge regionale n. 50/21, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 ‘Disposizioni in materia di equo compenso’”.

Art. 1

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 38/2019)

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della l.r. 38/2019. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter nella l.r. 38/2019)

L’articolo 2 inserisce gli articoli 2 bis e 2 ter nella l.r. 38/2019. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

Tale disposizione attesta l’invarianza finanziaria della proposta di legge, la quale non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.